



*AVVISO PUBBLICO INTERVENTI DEGLI ENTI DEL
TERZO SETTORE A SOSTEGNO DELLE PERSONE IN
CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA PER
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO,
ACCOMPAGNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE.*

FAQ

1)

DOMANDA:

Il soggetto proponente, nonché i membri dell'eventuali ATS, devono necessariamente riportare all'interno del proprio statuto, la dicitura come riportata nell'avviso *"Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo (n. 112/2017) recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106"*?

Oppure è sufficiente che tra le attività degli enti si rimandi art 5 comma 1 lettera p) del d.lgs. 117/2017, solamente tramite le attività, come ad esempio *"Servizi finalizzati all'integrazione sociale, all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro e dei lavoratori e delle fasce deboli"*?

RISPOSTA:

In coerenza e conformità a quanto disposto dall'avviso pubblico, al paragrafo 5, lo statuto DELL'ETS SOGGETTO PROPONENTE (anche nel caso in cui rivesta il ruolo di CAPOFILA dell'Associazione Temporanea di Scopo - ATS-) deve riportare espressamente il riferimento all'art 5 comma 1 lettera p) del d.lgs. 117/2017.

Nel caso di un soggetto proponente cooperativa sociale (anche nel caso in cui rivesta il ruolo di capofila di ATS), il proprio statuto deve prevedere espressamente attività riconducibili a quelle previste all'art 5 comma 1 lettera p) del d.lgs. 117/2017.

2)

DOMANDA:

Siamo una cooperativa sociale saremmo interessati a partecipare al bando di **sostegno per le persone fragili** in attuazione della DGR 17/25 con la presente chiediamo:

- A. nel paragrafo 5) *soggetti proponenti in forma singola* si richiede nel punto A.3) l'accreditamento ai servizi per il lavoro presso e per conto della Regione Lazio ai sensi della disciplina vigente adottata da Regione Lazio: qualora tale requisito fosse indispensabile, quali sono le condizioni e cosa dobbiamo fare per accreditarci?
- B. nel paragrafo 5) Enti del terzo settore nel punto B3) "siano partner in ATS con gli enti dei servizi al lavoro accreditati ai sensi della disciplina regionale vigente per i servizi obbligatori e servizi specialistici funzionali agli interventi oggetto del presente avviso" quali sono questi enti?

RISPOSTA:

- A. Sì, l'accreditamento ai servizi per il lavoro presso e per conto della Regione Lazio è un requisito indispensabile per partecipare all'avviso pubblico.
Le condizioni e i requisiti specifici per conseguire l'accreditamento sono stabilite dalla disciplina vigente adottata dalla Regione Lazio disponibile (con relativi indirizzi operativi) presso il portale istituzionale della regione Lazio - canale "Formazione e Lavoro" di cui al seguente link: [| Regione Lazio | CITTADINI-LAVORO-SOGGETTI ACCREDITATI SPI](#)
- B. L'elenco aggiornato degli enti accreditati per servizi al lavoro ai sensi della disciplina regionale vigente è reperibile al link indicato sopra. L'elenco specifica, altresì, gli ambiti di accreditamento (servizi obbligatori e specialistici) conseguiti da ogni ente.

3)

DOMANDA:

Nel nostro caso, si tratta di una cooperativa sociale iscritta all'Albo regionale e al RUNTS, il cui statuto non riporta testualmente il riferimento all'art. 5, comma 1, lett. p) del D.Lgs. 117/2017, ma che prevede espressamente attività coerenti e riconducibili a quelle previste da tale norma, quali:

- orientamento scolastico e lavorativo;
- accompagnamento al lavoro;
- collocamento e ricollocamento professionale;
- inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- gestione di servizi specialistici per il lavoro, anche in collaborazione con imprese e in funzione dell'assunzione.

A tal proposito, si segnala che nella risposta ad una FAQ pubblicata dall'Amministrazione si legge testualmente:

“Nel caso di un soggetto proponente cooperativa sociale (anche nel caso in cui rivesta il ruolo di capofila di ATS), il proprio statuto deve prevedere espressamente attività riconducibili a quelle previste all'art. 5 comma 1 lettera p) del d.lgs. 117/2017.”

Sulla base di tale formulazione, si chiede cortesemente conferma che:

- la coerenza sostanziale delle attività statutarie con l'art. 5, lett. p), anche in assenza del riferimento normativo testuale, sia considerata sufficiente ai fini della partecipazione in qualità di soggetto proponente o capofila di ATS.

RISPOSTA:

Sì, il Soggetto così come descritto nel quesito soddisfa i requisiti dell'Avviso come previsti da quest'ultimo all'art 5 lett. A comma 1.

4)

DOMANDA:

- A. è possibile partecipare in ATS anche con un ente accreditato alla formazione (oltre che al lavoro)?
- B. Nell'ipotesi in cui definissimo un tirocinio all'interno di un corso di formazione: è possibile ricomprendere nelle spese ammesse a rimborso il pagamento dell'indennità di frequenza ai partecipanti al tirocinio?

RISPOSTA:

- A. Sì, è possibile partecipare in ATS (Associazione Temporanea di Scopo) con un ente accreditato alla formazione, oltre che al lavoro;
- B. No, non è possibile. Gli stage svolti nell'ambito di un corso di formazione, in quanto parte integrante del percorso formativo stesso e configurati come attività pratica obbligatoria per il conseguimento dell'attestato finale, NON sono considerati (per definizione) TIROCINI EXTRACURRICULARI ai sensi della [disciplina regionale vigente](#). Di conseguenza, tali attività NON rientrano tra quelle ammissibili al finanziamento e previste dall'avviso pubblico. Tuttavia, [una volta completato](#) il corso di formazione, i partecipanti potranno essere avviati a un tirocinio extracurriculare, il quale potrà essere finanziato secondo le modalità previste dall'Avviso. Si ricorda che il corso di formazione NON è tra le attività finanziate dall'avviso.

5)

DOMANDA:

- A. con “domanda” si intenda l’Allegato A generato dal sistema (domanda di partecipazione), da firmare digitalmente da tutti i legali rappresentanti degli enti aderenti all’ATS costituenda;
- B. l’Allegato A1 (dichiarazione di partecipazione all’ATS) debba essere sottoscritto digitalmente da ciascun partner dell’ATS e allegato in una cartella .zip;
- C. gli Allegati B1 e B2 (scheda progetto e piano finanziario) debbano essere firmati unicamente dal legale rappresentante del soggetto proponente ETS capofila;
- D. eventuali Allegati A2 (per i soggetti aderenti alla rete di supporto) debbano essere firmati digitalmente da ciascun ente aderente, anche se non beneficiari di contributo.

RISPOSTA:

- A. Sì, con “domanda” si intende l’Allegato A generato dal sistema (domanda di partecipazione), che deve essere firmato digitalmente dal rappresentante legale del Soggetto proponente;
- B. Come riportato nell’Avviso, in caso di partenariato in “Associazione Temporanea di Scopo”, la dichiarazione di partecipazione all’ATS (MODELLO A1) deve essere sottoscritta dal rappresentante legale di ciascuno degli enti dei servizi al lavoro accreditati caricando le singole dichiarazioni (una per ogni ente), opportunamente firmate, digitalmente, all’interno di una stessa cartella che andrà poi compressa (formato .zip)
- C. Sì
- D. Vedi risposta alla lettera b).

6)

DOMANDA:

“L'appartenenza dei destinatari ai requisiti suddetti sarà verificata ai sensi della normativa vigente presso i servizi pubblici competenti come Centri per l'Impiego e Servizi Socio Sanitari della Regione Lazio.”

Per quanto sopra si chiede quando avverrà la verifica del possesso dei requisiti da parte dei destinatari e cioè:

- 1 I destinatari intercettati dovranno già essere in possesso di tale verifica prima dell'avvio della MISURA OUTREACH (divulgazione)- ORIENTAMENTO DI BASE?
- 2 I destinatari intercettati potranno verificare il possesso dei requisiti dopo l'avvio della MISURA OUTREACH (divulgazione)- ORIENTAMENTO DI BASE?

RISPOSTA:

La verifica della condizione di fragilità non è preventiva rispetto alla candidatura, ma è parte integrante della fase di attuazione del progetto, quando i destinatari vengono presi in carico e coinvolti nelle attività. Gli ETS devono indicare i criteri e le modalità con cui selezioneranno i destinatari, ma la verifica formale dei requisiti sarà effettuata dai servizi pubblici competenti.

7)

DOMANDA:

1) L'avviso fa riferimento a tirocini extracurricolari però l'art.6 (Destinatari) a pagina 10 dell'avviso sembra riferirsi in maniera specifica a tirocini di inclusione, è possibile?

In effetti soggetti fragili potrebbero essere titolari di misure di sostegno al reddito che potrebbero venire meno con l'attivazione di un tirocinio extracurricolare classico che contribuisce al reddito personale.

2) La seconda domanda, che discende dalla prima, è legata al fatto che l'accreditamento ai servizi per il lavoro nella Regione Lazio non consente agli enti di orientare soggetti fragili e vulnerabili e di attivare tirocini di inclusione per i quali serve accreditamento a due servizi facoltativi:

- Area funzionale VI "Analisi dei fabbisogni formativi espressi dal mercato del lavoro per la progettazione di percorsi di apprendimento specialistico svolti anche in situazione lavorativa"
- Area funzionale VII "Progettazione e consulenza per l'occupabilità di soggetti svantaggiati e di persone con disabilità".

3) Per quanto esposto sopra, nel caso di mancanza dei requisiti, ci si può rivolgere ad enti terzi che siano accreditati per i servizi citati?

RISPOSTA:

1) No, l'avviso non afferisce ai tirocini di inclusione sociale. Infatti, tra le misure finanziabili è espressamente individuato il tirocinio extracurricolare (ex [dgr 576/2019](#)) che, come da disciplina, può essere rivolto anche a destinatari con fragilità economica e sociale, situazione declinata all'art. 6 dell'avviso. Il tirocinio di inclusione (ex [dgr 511/2013](#)) ha natura e scopi diversi dall'extracurricolare. Il tirocinio di inclusione può senz'altro rivelarsi attività necessaria a seguito di una misura di orientamento di base o specialistico (queste finanziabili ai sensi dell'articolo), ma l'attivazione del tirocinio di inclusione è esclusa dal finanziamento dell'avviso.

2) Non si comprende la preclusione citata dal richiedente circa le tipologie di accreditamento nei confronti dei soggetti fragili e vulnerabili.

Infatti, le due tipologie di accreditamento specialistico menzionate nella domanda NON SONO INCOMPATIBILI con le attività e le misure finanziate dall'Avviso né con le tipologie di destinatari.

A tal proposito, si chiarisce che l'area funzionale VII riconosce la capacità tecnica e la competenza all'ente a fornire servizi di CONSULENZA ALLE AZIENDE sulle opportunità, condizioni e obbligatorietà correlate all'attivazione di rapporti di lavoro per soggetti svantaggiati e con disabilità. Sul versante dei destinatari, la disciplina dell'accreditamento non prevede riserve o condizioni di discriminazione: **ogni ente accreditato (qualsiasi sia la tipologia di accreditamento conseguita) DEVE offrire tutte le sue attività a tutte le tipologie di utenza avviabili su percorsi formativi e di lavoro.**

3) Vedere risposta precedente

8)

DOMANDA:

la presente per chiedere cortesemente chiarimenti in merito alla compilazione della domanda di partecipazione riferita all'avviso "INTERVENTI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE A SOSTEGNO DELLE PERSONE IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ ECONOMICA PER ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO, ACCOMPAGNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE", per mezzo della piattaforma <https://webapp.regione.lazio.it/sostegnopersonefragili> , nello specifico:

si chiede cortesemente di chiarire la modalità di compilazione del campo 27, "*Determinazione Dirigenziale*".

Questa Organizzazione, FONDAZIONE ENEF IMPRESA SOCIALE, CF 91119720596 – P.IVA 02830690596, è iscritta al RUNTS per "importazione dal Registro Imprese", quindi non vi è una "Determinazione" da poter citare, come invece obbligatoriamente specificato nel Manuale d'uso consigliato per la presentazione della domanda di Partecipazione.

Si ipotizza di citare il "Repertorio", quindi il n. 104965, e la data di iscrizione nella sezione specifica, il 06/03/2023.

RISPOSTA:

L'ipotesi è accoglibile. In mancanza di apposita determinazione dirigenziale (per motivi oggettivi e giustificati) è possibile indicare il numero repertorio RUNTS e la data di iscrizione.

9)

DOMANDA:

Preso atto che questa Organizzazione, FONDAZIONE XXXX, è iscritta al RUNTS come IMPRESA SOCIALE e come tale è sottoposta alle disposizioni del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112 (<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112>)

Visto che nel proprio statuto viene fatto esplicito riferimento all'Art. 2 - Attività d'impresa di interesse generale, comma 1, lettera p), del DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112, che così recita, "*p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4*";

Si CHIEDE di chiarire se tale riferimento è da considerarsi in linea con l'Avviso in oggetto.

RISPOSTA:

Il riferimento all'Art. 2 -, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 112/2017 è reputato in linea con quanto previsto dall'avviso all'art 5 lett. A comma 1.